



COMUNE DI STREMBO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREE COMUNALE PER COLTIVAZIONE ORTICOLE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 d.d. 09.11.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elsa Masè



IL SINDACO

Gritti Manuel Dino

Art. 1

Principi generali

L'Amministrazione comunale di Strembo destina ad orto urbano appezzamenti di terreno di proprietà comunale, in favore dei cittadini residenti sul proprio territorio, per offrire opportunità di aggregazione e di tempo libero nell'ottica del miglioramento della qualità della vita al fine di incentivare il presidio, la riqualificazione del territorio, le attività ricreative.

Per orto urbano s'intende una porzione di terreno pubblico, fino ad un massimo di circa 15 mq, che il Comune concede in uso a titolo temporaneo, su area comunale all'uopo destinata, ai soggetti, come di seguito individuati, che ne facciano richiesta, destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori secondo le modalità previste nel presente regolamento.

I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze di progetto, in maniera il più possibile omogenea per forma e dimensioni.

L'intera area destinata ad orti verrà recintata a cura dell'Amministrazione comunale.

Art. 2

Caratteristiche della concessione

- a. Tra ciascun assegnatario e il Comune di Strembo viene stipulato un contratto per la concessione a titolo temporaneo e gratuito di area pubblica ad uso orto urbano.
- b. L'assegnatario, all'atto della sottoscrizione, riceve una copia del presente Regolamento.
- c. Al momento della consegna del singolo lotto viene redatto apposito verbale di consegna dei beni sottoscritto dall'assegnatario e dal personale comunale incaricato.

Art. 3

Requisiti di assegnazione

Gli orti urbani vengono assegnati ai soggetti che, secondo modalità e tempi stabiliti dalla Giunta comunale e che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Essere maggiorenni;
- b. essere residenti nel territorio comunale di Strembo;
- c. Non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile ad orto nel territorio comunale o nei comuni limitrofi da parte del nucleo familiare.

Si potrà assegnare l'orto a persone che pur non possedendo uno o più requisiti di cui all'art. 3, ad esclusione della maggiore età, si trovino in condizioni sociali particolarmente disagiate, attestate dai servizi sociali di zona e dietro loro proposta.

Art. 4

Modalità di assegnazione

L'avviso che fissa la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato all'albo pretorio del Comune e diffuso per almeno 15 giorni.

L'assegnazione degli orti liberi ai richiedenti avviene in base a graduatoria formata in relazione alle seguenti precedenze poste in ordine di importanza:

- a) Condizioni sociali particolarmente disagiate, su proposta dei servizi sociali di zona;
- b) Stato di disoccupazione: il richiedente non titolare di pensione;
- c) Numero dei componenti il nucleo familiare: il numero maggiore dei componenti comporta precedenza
- d) Età: il più anziano precede il più giovane;
- e) La data di presentazione della domanda in ordine di tempo, ha la precedenza;
- f) Residenza dal maggior numero di anni;

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare il numero di orto assegnato dal Comune e a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

Nell'ipotesi in cui a seguito della formazione della graduatoria rimangano esclusi uno o più soggetti, questi avranno la precedenza rispetto agli aventi i requisiti di cui ai punti c) e d) nell'assegnazione infratriennale, nel caso in cui si verifichi durante detto periodo una rinuncia o una decadenza o una vacanza di una delle assegnazioni effettuate.

Non possono essere assegnati più orti a più persone appartenenti al medesimo nucleo familiare.

L'assegnazione del lotto sarà valida per un periodo massimo di tre anni.

Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 3. Tale facoltà è esercitata per un massimo di due volte. Allo scadere del periodo l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che il comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Una volta esaurita la graduatoria ottenuta secondo i precedenti articoli, nel caso di disponibilità si potranno assegnare gli orti – in base alle precedenze di cui all'art. 4 – anche a persone senza i requisiti previsti ai precedenti articoli, solo in concessione annuale per cui detti orti dovranno essere resi disponibili per l'anno successivo.

In caso di decesso dell'assegnatario, l'orto sarà assegnato, se richiesto, al coniuge o al convivente nel medesimo nucleo familiare; sarà comunque garantita alla famiglia la gestione dell'orto fino alla scadenza del contratto.

Art. 5

Durata dell'assegnazione

La concessione ha la durata pari a tre anni, pertanto con scadenza al 31 dicembre del terzo anno qualunque sia la data di stipula della concessione, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra il primo dei richiedenti in graduatoria.

L'assegnazione è data a titolo temporaneo ed è revocabile in qualsiasi momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno per motivi di pubblica utilità, con preavviso di quindici giorni a mezzo pec o lettera raccomandata dell'Ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune la concessione decadrà alla fine dell'anno di riferimento. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti e per la realizzazione di manufatti.

Art. 6

Esclusività

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario unitamente al coniuge convivente in collaborazione con gli altri familiari. L'area concessa non può essere ceduta, né data in affitto, né trasmessa per successione. In caso di mancata coltivazione protratta per un periodo superiore all'anno agricolo, dà luogo alla decadenza dell'assegnazione, salvo eventuali casi che possono essere autorizzati dall'Amministrazione per gravi motivi.

Art. 7

Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato a:

- a. provvedere alla manutenzione delle parti comuni e della recinzione;
- b. non recare disturbo al vicinato;
- c. curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto;
- d. non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- e. mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- f. contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni;
- g. vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- h. rimuovere, in caso di cessazione della concessione, i materiali ed i manufatti presenti all'interno del lotto, riportando il terreno allo stato originale.

Art. 8

Coltivazioni

E' consentita esclusivamente la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, ribes) e fiori.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere messe a disposizione dal Comune ;

E' obbligo degli assegnatari curare assiduamente le proprie coltivazioni affinché non si sviluppino erbe infestanti o parassiti che possano danneggiare le coltivazioni degli orti confinanti.

Art.9

Altre costruzioni

I manufatti precari eventualmente realizzati nel lotto assegnato dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale e conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

La costruzione di qualsiasi altro manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

Art.10

Divieti

E' vietato

- a. affittare o dare a terzi l'orto avuto in concessione;
- b. Allevare o tenere in custodia animali nell'orto ed introdurre animali domestici;
- c. Tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso;
- d. Scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- e. Accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti e accendere barbecue;
- f. Superare l'altezza di ml 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- g. Occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- h. Usare e tenere in deposito sostanze antiparassitarie e altri prodotti chimici;
- i. Coltivare piante proibite dalle norme vigenti. E' fatto divieto di coltivare piante che abbiano uno sviluppo in altezza superiore a mt 2,00 e ciclo vitale produttivo superiore a due anni;
- j. Utilizzare sostanze chimiche: saranno consentiti solo trattamenti biologici.

Art.11

Vigilanza

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, è a carico del Comune.

I concessionari devono consentire l'accesso ai dipendenti del Comune per effettuare le opportune verifiche.

Art.12

Revoca e decadenza

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- a. Utilizzo improprio dell'area;
- b. Mancato utilizzo dell'area;
- c. Costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura non autorizzati;
- d. Danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area;
- e. Detenzione e ricoveri provvisorio di animali da cortile, cani e gatti;
- f. Non utilizzo diretto dell'area, salvo le deroghe di cui all'art.6;
- g. Perdita dei requisiti previsti dall'art. 3.

Sono cause di decadenza dalla conduzione dell'orto:

- i. Rinuncia da parte dell'assegnazione;
- j. Decesso dell'assegnazione salvo quanto previsto dall'art. 4 – ultimo comma;
- k. Trasferimento di residenza in altro Comune;

- I. Il ricevimento di due contestazioni per il mancato rispetto dei punti sopra richiamati, degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento;

L'Amministrazione comunale può disporre, con atto unilaterale, per esigenze di interesse pubblico la soppressione o la revoca di alcuni o di tutti gli orti, senza alcun indennizzo agli assegnatari.

Art.13

Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale.

Art.14

Ghiaccio e sgombero neve

L'Amministrazione non provvederà allo sgombero della neve e al getto di sale per ghiaccio nella via di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dagli orti nelle vie di transito.

Art.15

Lotti ad uso didattico

All'interno dell'area predisposta a coltivazione ortiva, qualora ve ne fosse richiesta, possono essere riservati spazi da destinare a finalità educative e didattiche dei bambini delle scuole elementari, purchè gestiti in collaborazione con gli insegnanti.

Art.16

Norma finale

Le norme del presente Regolamento comunale troveranno applicazione a partire dalla data di esecutività della deliberazione ed è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente sulla base delle esperienze maturate durante il periodo iniziale di applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena la decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

L'Amministrazione comunale, titolare del terreno, lo cede in uso gratuito agli assegnatari. Con la firma dell'assegnazione gli assegnatari si impegnano a coltivare il lotto di terreno a loro assegnato nel rispetto del presente Regolamento.